**Istituto Comprensivo Statale "*Rita Levi Montalcini*"**
Via Fontanella 2 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Tel. 0734 992287 - Fax 0734 801181
E-mail: apic83600e@istruzione.it - Pec: apic83600e@pec.istruzione.it
C.F.: 90055060447 - Cod.Univoco fatturazione elettronica: UF15IP
Sito web: www.iscmontalcini.edu.it

# PROTOCOLLO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

**approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13/05/2026**

Visti il D.L. n. 62/2017, il D.M. 741/2017 e la nota ministeriale n. 4155 del 7 febbraio 2023 si dispone il seguente Protocollo di valutazione per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

## Normativa di riferimento

- **O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025**. "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado"
- **Nota ministeriale n. 2867 del 23 gennaio 2025**. "Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado"
- **Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024**. "*Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze"*
- **Nota ministeriale n. 4155 del 7 febbraio 2023**. *Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa*
- **Legge n. 234 del 30 dicembre 2021**, comma 956, articolo 1: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*.
- **Nota ministeriale n. 5772 del 4 aprile 2019**. **"***Esami di Stato scuole primo ciclo e certificazione competenze a. s. 2018/2019"*
- **Nota ministeriale n. 7885 del 9 maggio 2018**. "*Chiarimenti Esami di Stato del primo ciclo*".
- **Nota ministeriale n. 312 del 9 gennaio 2018**. "*Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione"*.
- **D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017.** Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741: "Esame di *Stato conclusivo del primo* ciclo di istruzione nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione".
- **D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017**. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742: "*Finalità della certificazione delle competenze"*.
- **Nota ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017**. "*Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*".
- **D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017**. "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"*.
- **D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012**. *"Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.
- **Legge n. 170 del 8 ottobre 2010**. *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";*
- **Legge n. 104 del 5 febbraio 1992**. *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", testo successivamente modificato con il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66.*

# Requisiti di ammissione all'esame

In base a quanto previsto dall'articolo 6 e 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate **deroghe** deliberate dal Collegio dei Docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
c) di non aver una valutazione del comportamento inferiore ai 6/10, ai sensi dell'O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025;
d) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

**Deroghe al punto a)**, deliberate al Collegio dei Docenti del 10 dicembre 2024, valide anche per l'ammissione alla classe successiva:

- ☐ gravi motivi di salute adeguatamente documentate;
- ☐ terapie programmate;
- ☐ donazioni di sangue;
- ☐ partecipazioni ad attività sportive e agonistiche di società riconosciute dal CONI;
- ☐ adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- ☐ assenze di figli o parenti, entro il secondo grado, di persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale, nei giorni di visita ai propri familiari in carcere;
- ☐ alunni disabili momentaneamente privi di copertura di sostegno e assistenza educativa in accordo con la famiglia;
- ☐ alunni in terapia per patologie certificate per periodo di ricovero ospedaliero e/o di convalescenza di durata inferiore ai 30 gg;
- ☐ altre ipotesi che saranno valutate dai Consigli di Classe.

# Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il voto di ammissione viene determinato in sede di scrutinio finale secondo i criteri riportati nell'**Allegato 1**.
Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. (cfr.. D.lgs. n. 62/2017).

# Prove d’esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
L’esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.
Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

1) prova scritta di italiano;
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
3) prova scritta di lingue straniere, articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. Per gli alunni iscritti alla classe di inglese potenziato, la prova scritta fa riferimento alla sola lingua inglese.

Le tracce delle prove, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i Traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La **prova scritta di italiano** (D.M. n.741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
2) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
3) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

La **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche** (D.M. n.741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1) problemi articolati su una o più richieste;
2) quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre,

per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La **prova scritta di lingue straniere** (D.M. n.741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali d'insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese, la prova scritta fa riferimento alla sola lingua inglese.

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
2) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
3) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
4) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
5) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

## Correzione e valutazione delle prove

La sottocommissione (non il singolo docente o dipartimento) corregge e valuta le **prove scritte** tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare **(Vedi Allegati 2, 3 e 4).**

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali (per ogni prova, le frazioni di voto pari o superiori a 0,50 sono arrotondate all'unità successiva e le frazioni di voto inferiori a 0,50 sono arrotondate all'unità precedente).

Per la valutazione della prova scritta di lingua straniera, per gli alunni che si avvalgono del bilinguismo, si procederà a fare la media tra i voti di ciascuna delle due prove.

Il **colloquio** (D.M. n. 741/2017, articolo 10) condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato

l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. **(Vedi Allegato 5 - Criteri di valutazione del colloquio orale).**
Al fine di mettere a proprio agio i candidati, la prova orale inizia da una disciplina scelta dallo studente in riferimento a un argomento trasversale, di norma sintetizzato da una mappa concettuale, presentata dallo studente stesso in formato cartaceo o digitale.
In considerazione del fatto che per il colloquio ad ogni candidato è riservato un tempo massimo di 30 minuti (compresa la valutazione della prova orale), sarà compito della sottocommissione gestire in maniera equa i tempi così da permettere al candidato di interloquire con tutti i docenti della sottocommissione.
Il colloquio orale avviene alla presenza attiva e partecipe di tutti i membri della sottocommissione: sono alternativamente presenti i docenti di Religione Cattolica e Attività Alternativa alla Religione Cattolica e i docenti della seconda lingua comunitaria, in base al piano di studio di ogni alunno.

## Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove personalizzate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
Le prove personalizzate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
Ai candidati con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di II Grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Per la valutazione delle prove d'esame degli alunni con disabilità, ciascuna sottocommissione presenterà in sede di riunione preliminare una griglia di valutazione adeguata alla tipologia di prova differenziata e in conformità con quanto stabilito all'interno del P.E.I. di ciascun alunno.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'Esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con D.S.A. tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
La Commissione, nella valutazione delle prove scritte, adotta criteri valutativi che tengano in debito conto quanto indicato nel PDP di ciascun alunno.
Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato.

## Riunione preliminare e calendario delle operazioni

Il Dirigente scolastico definisce e comunica al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'Esame (da svolgersi nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento) e in particolare le date di svolgimento delle operazioni:

- riunione preliminare della commissione;
- prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
- colloqui orali;
- eventuali prove suppletive.

Durante la riunione preliminare sono definiti, inoltre, gli aspetti organizzativi delle attività:

- la durata di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore;
- l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

Nella riunione preliminare, la Sottocommissione:

- predispone le prove d'Esame e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse;
- individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte;
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'Esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata o con Disturbo Specifico di Apprendimento.

## Sedi di Esame e commissioni - Funzioni di Presidente

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di Scuola Secondaria di I Grado sono sedi di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissione di Esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze; le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.
I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Dirigente scolastico o, in sua assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, da un docente collaboratore del dirigente scolastico.

## La votazione finale

Ai fini della determinazione del voto finale dell'Esame di Stato di ciascun candidato (D.M. n. 741/2017, articolo 13), la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.
Successivamente essa procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. (**Vedi Allegato 6 - Criteri di valutazione del giudizio finale)**

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, su proposta unanime della sottocommissione e con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame. **(Allegato 7 – Criteri di attribuzione della lode )**

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata a ciascun alunno nel Registro Elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo d'Istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

**Schema riepilogativo determinazione del voto finale:**

- **Media dei voti** delle prove scritte e del colloquio, espressa in un unico voto, eventualmente con frazione decimale senza alcun arrotondamento.
- **Media** di tale voto, non arrotondato, con il voto di ammissione.
- **Voto finale**: se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore.

# Certificazione delle competenze

Ai candidati interni che superano l'Esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista, viene rilasciata la Certificazione delle Competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Tale documento sarà disponibile nell'area riservata a ciascun alunno all'interno del Registro Elettronico.
Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024, allegato B, consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. La Certificazione delle Competenze è integrata dai livelli conseguiti nelle prove standardizzate nazionali.
Ai sensi del D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024, art. 4 comma 4, per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

# Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare

L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'Esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'Esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.
Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.
Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.
Le modalità di effettuazione dell'Esame di Stato si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati.
Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri normativi previsti.

# Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.

**ALLEGATO 1**

# Criteri di attribuzione del voto di ammissione in sede di scrutinio finale

Il Consiglio di Classe delibera l'**ammissione** con una **votazione espressa in decimi**, anche inferiore a 6/10, senza frazione decimale; essa tiene in considerazione il percorso dell'allievo **sulla base della media dei voti finali (scrutinio finale), pesata** tra quella del primo anno, del secondo e del terzo, non arrotondate, in misura rispettivamente del 10%, 10% e 80%. Il voto così risultante se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondato all'unità superiore.

Una volta effettuato lo scrutinio finale, **l'esito di ammissione** verrà pubblicato con un voto in decimi. In caso di non ammissione il voto non sarà pubblicato.
**Il documento di valutazione** sarà disponibile sul Registro Elettronico al termine dell'esame.

**ALLEGATO 2**

# CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

***Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione***

| | **DESCRITTORI** | **VOTO** |
|---|---|---|
| **PERTINENZA**<br>Aderenza alla traccia | Completa ed approfondita | **10** |
| | Completa | **9** |
| | Quasi completa | **8** |
| | Adeguata | **7** |
| | Accettabile | **6** |
| | Parziale | **5** |
| | Non adeguata | **4** |
| **CONTENUTO**<br>Sviluppo dei contenuti | Originale | **10** |
| | Ampio | **9** |
| | Abbastanza ampio e originale | **8** |
| | Soddisfacente | **7** |
| | Semplice | **6** |
| | Incompleto | **5** |
| | Scarso | **4** |
| **ESPOSIZIONE**<br>Organicità e chiarezza espositiva | Organica, chiara e approfondita | **10** |
| | Organica e chiara | **9** |
| | Generalmente organica e chiara | **8** |
| | Abbastanza organica e chiara | **7** |
| | Non sempre organica e chiara | **6** |
| | Confusa | **5** |
| | Confusa e non coerente | **4** |

| | | |
|---|---|---|
| **GRAMMATICA**<br>Uso delle strutture linguistiche e del lessico | Corretta e precisa | **10** |
| | Corretta | **9** |
| | Generalmente corretta e appropriata | **8** |
| | Abbastanza corretta e appropriata | **7** |
| | Non sempre corretta | **6** |
| | Poco corretta | **5** |
| | Non corretta e impropria | **4** |
| **COMPRENSIONE**<br>Comprensione puntuale e globale di un testo | Completa e approfondita | **10** |
| | Completa | **9** |
| | Quasi completa | **8** |
| | Adeguata | **7** |
| | Accettabile | **6** |
| | Parziale | **5** |
| | Nulla | **4** |

# ALLEGATO 3

## CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA

*Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione*

**Tabella in 30esimi per la correzione della singola prova di lingua straniera**

| **COMPRENSIONE DEL TESTO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Completa e approfondita | Completa | Abbastanza completa | Soddisfacente | Essenziale | Limitata | Nulla |
| **USO DELLE STRUTTURE LINGUISTICHE E DEL LESSICO** | | | | | | |
| Corretto e preciso | Generalmente corretto e appropriato | Piuttosto corretto e appropriato | Discreto | Basilare | Non sempre corretto | Non corretto e improprio |
| **PRODUZIONE** | | | | | | |
| Scorrevole e originale | Chiara e personale | Buona | Adeguata | Semplice | Parziale | Scarsa |
| **VOTO 10** | **VOTO 9** | **VOTO 8** | **VOTO 7** | **VOTO 6** | **VOTO 5** | **VOTO 4** |
| **30-29** | **28-26** | **25-23** | **22-20** | **19-17** | **16-14** | **13-0** |

**Tabella in 60esimi per la correzione delle due prove di lingua straniera per le classi con bilinguismo**

| **COMPRENSIONE DEL TESTO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Completa e approfondita | Completa | Abbastanza completa | Soddisfacente | Essenziale | Limitata | Nulla |
| **USO DELLE STRUTTURE LINGUISTICHE E DEL LESSICO** | | | | | | |
| Corretto e preciso | Generalmente corretto e appropriato | Piuttosto corretto e appropriato | Discreto | Basilare | Non sempre corretto | Non corretto e improprio |
| **PRODUZIONE** | | | | | | |
| Scorrevole e originale | Chiara e personale | Buona | Adeguata | Semplice | Parziale | Scarsa |
| **VOTO 10** | **VOTO 9** | **VOTO 8** | **VOTO 7** | **VOTO 6** | **VOTO 5** | **VOTO 4** |
| **60-57** | **56-51** | **50-45** | **44-39** | **38-33** | **32-27** | **26-0** |

**ALLEGATO 4**

## CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

***Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione***

| | DESCRITTORI | VOTO |
|---|---|---|
| **PROCEDURE**<br>L'alunna/o ha individuato ….. | • Tutte le procedure | 10 |
| | • Gran parte delle procedure | 9 |
| | • Le principali procedure | 8 |
| | • Alcune procedure | 7 |
| | • Le più semplici procedure | 6 |
| | • Solo poche procedure | 5 |
| | • Non ha individuato le procedure | 4 |
| **APPLICAZIONI DELLE REGOLE**<br>… con un'applicazione delle regole… | • Logica e consapevole | 10 |
| | • Logica | 9 |
| | • Organica | 8 |
| | • Corretta | 7 |
| | • Corretta in situazioni note | 6 |
| | • Non sempre corretta | 5 |
| | • Incerta | 4 |
| **LINGUAGGIO SPECIFICO**<br>Ha utilizzato un linguaggio specifico… | • Approfondito | 10 |
| | • Chiaro e preciso | 9 |
| | • Appropriato | 8 |
| | • Adeguato | 7 |
| | • Accettabile | 6 |
| | • Improprio | 5 |
| | • Non corretto | 4 |

**ALLEGATO 5**

# CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

***Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione***

| | **DESCRITTORI** | **VOTO** |
|---|---|---|
| **CONOSCENZE*** L'alunna/o ha dimostrato di possedere una ….. conoscenza degli argomenti trattati, | Ottima / Accurata | **10** |
| | Approfondita / Completa | **9** |
| | Buona / Consolidata (nel complesso) | **8** |
| | Soddisfacente / Adeguata ai ritmi di apprendimento / Discreta | **7** |
| | Poco approfondita / Nozionistica / Accettabile | **6** |
| | Frammentaria / Parziale | **5** |
| | Scarsa / Lacunosa | **4** |
| **ESPOSIZIONE** che ha esposto ……., | Con sicurezza e precisione / In modo spigliato e personale | **10** |
| | In forma appropriata / organica / fluida | **9** |
| | In forma abbastanza appropriata e corretta | **8** |
| | In maniera soddisfacente | **7** |
| | In maniera semplice | **6** |
| | In maniera incerta/in forma non del tutto/poco organica/appropriata/corretta | **5** |
| | In modo confuso / Con grande difficoltà | **4** |
| **LESSICO** utilizzando un lessico …… | Ricco, appropriato e ricercato | **10** |
| | Preciso e appropriato | **9** |
| | Appropriato | **8** |
| | Adeguato | **7** |
| | Piuttosto semplice/elementare | **6** |
| | Generico / Non sempre appropriato | **5** |
| | Scarno / Molto limitato | **4** |

| | | |
|---|---|---|
| **EDUCAZIONE CIVICA**<br><br>Conosce ….. | Conosce l'importanza dei valori di cittadinanza approfonditamente. | **10** |
| | Conosce l'importanza dei valori di cittadinanza in maniera completa. | **9** |
| | Conosce l'importanza dei valori di cittadinanza in modo soddisfacente. | **8** |
| | Conosce l'importanza dei valori di cittadinanza in modo discreto. | **7** |
| | Conosce i principali valori di cittadinanza. | **6** |
| | Conosce superficialmente i valori di cittadinanza. | **5** |
| | Conosce i valori di cittadinanza in maniera lacunosa. | **4** |
| **PREPARAZIONE GENERALE**<br><br>Ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione generale e specifica ….. | Ottima / Ben articolata / Ampia | **10** |
| | Approfondita / Completa / Esauriente | **9** |
| | Buona / Abbastanza articolata | **8** |
| | Soddisfacente / Abbastanza esauriente | **7** |
| | Essenziale / Accettabile | **6** |
| | Settoriale / Poco articolata / Superficiale | **5** |
| | Limitata / Insufficiente / Scarsa | **4** |

**ALLEGATO 6**

# CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL GIUDIZIO FINALE/COMPLESSIVO

***Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione***

| | DESCRITTORI | VOTO |
|---|---|---|
| **IMPEGNO**<br><br>La prova d'esame e tutti gli altri elementi a disposizione della sottocommissione dimostrano che il candidato si è impegnato…, | con interesse e profitto notevoli / lodevoli | **10** |
| | in modo responsabile (organizzato) e produttivo | **9** |
| | con regolarità / in modo costante / abbastanza produttivo / organizzato | **8** |
| | con volontà / con adeguato profitto / in modo adeguato alle sue possibilità | 7 |
| | in modo accettabile / in modo superficiale | 6 |
| | in modo discontinuo / in modo poco produttivo | 5 |
| | non ha mostrato impegno | 4 |
| **PREPARAZIONE CULTURALE**<br><br>ha acquisito una preparazione culturale ……, | completa / (organica) e approfondita | **10** |
| | completa / ampia | **9** |
| | abbastanza approfondita / abbastanza completa / completa anche se non approfondita | **8** |
| | discreta / settoriale / adeguata in alcune discipline | **7** |
| | generica / superficiale / essenziale | **6** |
| | incerta / parziale / lacunosa / scarsa | **5** |
| | insufficiente / inadeguata | **4** |
| **GRADO DI MATURAZIONE**<br><br>ha conseguito un grado di maturazione ……. | elevato / ottimo / pienamente positivo | **10** |
| | molto soddisfacente | **9** |
| | nel complesso buono | **8** |
| | adeguato agli obiettivi educativi previsti | **7** |
| | ancora in fase evolutiva | **6** |
| | non ancora adeguato agli obiettivi educativi previsti | **5** |
| | distante dagli obiettivi educativi previsti | **4** |

**ALLEGATO 7**

# Criteri di attribuzione della lode

La Commissione delibera all'unanimità la lode su proposta unanime della Sottocommissione, tenuto conto delle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove d'esame.

Potrà essere attribuita la lode nel seguente caso:

- agli alunni ammessi all'Esame con una votazione pari a 10/10 che abbiano acquisito una votazione pari a 10/10 in tutte e quattro le prove d'esame (prova scritta di italiano, matematica, lingue e colloquio orale).